

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz per la modifica della Legge di procedura per le cause amministrative (tasse di giustizia) - Facoltà di ricorso al Consiglio di Stato da parte del cittadino

del 23 gennaio 2012

Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm)
<http://www3.ti.ch/CAN/rl/program/books/rst/htm/77.htm>

Art. 28

¹L'Autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia.

Legittimazione al ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo secondo i presupposti dell'art. 43 LPamm:

Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

Dopo le dovute premesse indicazioni di legge, oggi, se un cittadino ha una problematica con l'Ente pubblico (Comune, Cantone, ...) a conclusione della lettera riceve la seguente scritta:

"Contro la presente decisione é data la Possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione" (art. 46 LPamm).

Da nessuna parte dello scritto, ecc. viene indicato che questa facoltà di ricorso (art. 46 LPamm) ha un costo e quanto è questo costo. Non é riduttivo che uno Stato che vuole la trasparenza, ecc. e dove il commerciante ti deve indicare, ad esempio, la provenienza della carne, la provenienza della farina, se OGM o meno, il ristorante pure la provenienza della carne che ti offre, e il Comune o il Cantone non afferma/indica a chiare lettere che tale operazione ha un costo e quanto è?

Con questa imprecisione non vogliamo credere che sia un discorso "intimidatorio" verso il "povero" cittadino che, non sapendo se gli costa o meno e quanto gli può costare il ricorso, rinuncia già in partenza (il gioco non vale la candela).

Se poi consideriamo che il cittadino ticinese che paga già le imposte e queste servono per mantenere anche l'apparato pubblico (ovvio) e sicuramente anche questa autorità di vigilanza fa parte dell'amministrazione, il cittadino pensa ed è convinto che il suo ricorso, concesso dalla legge, ed indirizzato all'apparato pubblico sia GRATIS. Legittimamente autorizzato a crederlo in buona fede salvo dimostrazione contraria.

Con la presente si invita quindi il Consiglio di Stato a:

1. per le argomentazioni e motivazioni sopraccitate il CdS rinunci ad applicare tasse almeno al primo ricorso e modificare l'art. 28 (tasse di giustizia) in tal senso:

Art. 28

¹L'Autorità amministrativa non applica alle proprie decisioni una tassa di giustizia, limitatamente al primo ricorso. La non accettazione della decisione che potrebbe portare ad altri ricorsi, sarà soggetta a tasse in base ad una tabella.

2. Per la legge della trasparenza verso il cittadino che si indichi con precisione i costi a cui i cittadini sono/sarebbero chiamati a pagare.

Giancarlo Seitz